

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1622

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2002

—————

**Nuove norme a favore dei cittadini italiani
rimpatriati dalla Libia**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende intervenire per risolvere in via definitiva l'annoso problema del riconoscimento delle posizioni assicurative maturate dai cittadini italiani che, a vario titolo, hanno lavorato in Libia tra la metà degli anni Trenta e il 15 ottobre 1970, data in cui il Governo libico ha disposto il rimpatrio forzato di tutti gli italiani residenti nel Paese, e la confisca di tutti i loro beni.

Si tratta di una vicenda molto dolorosa, che ha duramente investito le famiglie di migliaia di lavoratori italiani - circa 40.000 solo tra i coloni - che hanno prestato la loro opera in Libia fin dal 1935, trovandosi poi spogliati non solo delle speranze di benessere e civiltà irresponsabilmente veicolate dal regime fascista, ma anche di tutti i loro beni e perfino - per la prolungata inerzia del legislatore repubblicano - del diritto a vedersi pienamente riconosciuto ai fini previdenziali il lavoro svolto.

A rendere particolarmente odioso quel provvedimento di espulsione emanato dal Governo libico fu il fatto che esso avvenne in manifesta violazione del trattato bilaterale sottoscritto nel 1956 fra l'Italia e la neonata monarchia libica (successivamente ratificato dal Parlamento italiano con la legge 17 agosto 1957, n. 843).

Il trattato prevedeva un accordo di collaborazione economica e regolava in via definitiva tutte le questioni fra i due Stati derivanti dalla Risoluzione dell'ONU: fra l'altro l'Italia trasferiva allo Stato libico tutti i beni demaniali e - a saldo di qualunque pretesa - corrispondeva la somma di 5 milioni di sterline.

Lo stesso trattato aveva anche assicurato la continuità della permanenza della comu-

nità italiana residente nel Paese garantendone i diritti previdenziali ed il libero godimento dei beni.

Il cambiamento di regime avvenuto in seguito al colpo di Stato del 1° settembre 1969, e l'ascesa di Gheddafi al potere, portarono in pochi mesi all'adozione di misure via via più restrittive nei confronti della collettività italiana, fino al decreto di confisca del 1970, emanato per «restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori».

Tutto ciò avvenne in clamorosa violazione del diritto internazionale, e specificatamente del citato trattato italo-libico del 2 ottobre 1956, nonché delle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU relative alla proclamazione d'indipendenza, che garantivano diritti ed interessi delle minoranze residenti nel Paese.

Da allora, il legislatore repubblicano si è determinato ad intervenire - purtroppo solo parzialmente - nella vicenda della posizione previdenziale dei rimpatriati dalla Libia solo nel 1991.

Il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ha infatti ammesso il riconoscimento assicurativo del lavoro svolto in Libia, solo con riferimento ai periodi lavorativi ricompresi tra il 1° luglio 1957 e il 21 luglio 1970 (data che peraltro coincide con l'emanazione del decreto libico di rimpatrio, e non - come sarebbe stato più congruo - con la data del 15 ottobre 1970, fissata dallo stesso decreto per l'esecuzione del rimpatrio).

Il presente disegno di legge intende sanare la residua lacuna legislativa, estendendo la possibilità di accesso alla ricostruzione e al ricongiungimento assicurativo anche ai pe-

riodi lavorativi anteriori al 1957, ripristinando – almeno per i superstiti – la grave lesione del loro diritto ad accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali alla stessa stregua dei cittadini che hanno lavorato nel territorio nazionale.

D'altra parte, ad imporre tale estensione delle prestazioni previdenziali a tutti i lavoratori italiani rimpatriati dalla Libia è la natura e lo spirito del nostro dettato costituzionale, che riconosce piena tutela al lavoro italiano all'estero (articolo 35, quarto comma, della Costituzione) e che prevede per tutti i lavoratori il diritto all'assistenza in caso di invalidità e vecchiaia (articolo 38, secondo comma, della Costituzione).

In tal senso è opportuno anche ricordare che per una comunità nazionale è un rilevante indicatore di civiltà la capacità di fondare la propria identità e le stesse ragioni della coesione democratica sulla memoria collettiva e sulla solidarietà sociale.

Inoltre, gli italiani di Libia, con le loro rimesse, hanno contribuito in maniera determinante alla ricostruzione dell'Italia, nel periodo post-bellico.

In definitiva, ad ispirare il presente disegno di legge è la necessità di reintegrare i numerosi cittadini italiani che hanno lavorato in Libia nel loro legittimo diritto alla pensione, in attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 3, 35 e 38.

Infine, l'approvazione del presente disegno di legge non solo rappresenterebbe la definitiva chiusura di una lunga e dolorosa vicenda che coinvolge direttamente la nostra storia nazionale e le stesse fondamenta della nostra identità democratica, ma costituirebbe anche un importante passaggio verso la piena consapevolezza del ruolo e del valore che ha avuto l'emigrazione anche per la crescita economica e civile dell'Italia repubblicana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi generali)

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 35 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, a tutela del lavoro italiano all'estero e del pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pari dignità sociale e all'assistenza previdenziale di invalidità e vecchiaia per ogni cittadino lavoratore, la presente legge riconosce ai cittadini italiani che a vario titolo hanno prestato lavoro in Libia prima della data del rimpatrio forzato, con confisca dei beni, disposto dal Governo libico con decreto del 21 luglio 1970, la facoltà di accedere alla ricostruzione e al ri-congiungimento delle posizioni assicurative maturate durante il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa suddetta.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai superstiti, ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

Art. 2.

(Ricostruzione delle posizioni assicurative)

1. Ai fini della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 possono ottenere dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro, dipendente ed autonomo, svolto in Libia dal 1° gennaio 1935 al 15 ottobre 1970.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, possono accedere alla ricostruzione assicurativa previa presentazione all'INPS di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima.

3. La ricostruzione assicurativa di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

Art. 3.

(Rimborso dei contributi)

1. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostruzione di cui all'articolo 2 può essere rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, è abrogato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 8 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'esercizio della delega si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

